

ITALIA: APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SU INTERESSI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 6/E DEL 30.03.16

Prosegue l'esame degli aspetti di fiscalità internazionale della circolare 6/E del 30.03.16 in tema di leveraged buy out. Un aspetto trattato è l'applicazione delle ritenute su interessi su finanziamenti concessi dalle Italian Bank Lender of Record IBLOR. Si tratta di strutture di finanziamento sindacato a cui partecipano istituzioni finanziarie italiane ed estere, in base alle quali una banca italiana o una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero eroga finanziamenti alla società veicolo (che acquisisce la target italiana e poi si fonde con essa). Negli IBLOR trasparenti la società finanziata applica le ritenute previste dai trattati agli interessi di spettanza dei soggetti esteri, senza dare rilievo al rapporto con la banca italiana. Negli IBLOR opachi, invece, il soggetto finanziato non applica alcuna ritenuta. A sua volta, la banca italiana non la applica ai soggetti esteri che sono extraterritoriali e possono godere di regimi di esenzione. L'Agenzia delle Entrate ribadisce la (presunta) liceità delle contestazioni sulla mancata applicazione delle ritenute ex art. 26 co. 5 DPR 633/73, ricordando che in queste fattispecie possono essere ravvisate le condizioni di obiettiva incertezza di applicazione della norma. Stesse considerazioni per i finanziamenti sindacati attraverso consociate di gruppo, a cui viene contestata la qualifica di beneficiario effettivo. La circolare ricorda infine il regime agevolativo previsto dall'art. 26 co. 5bis.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it
Associazione professionale tra dottori commercialisti

PAGINA

9

GERMANIA: CONFLITTO CON LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone di diritto italiano sono soggette alla tassazione prevista per le corrispondenti forme giuridiche tedesche (in base al c.d. "confronto tra forme giuridiche") e pertanto non sono soggetti passivi d'imposta autonomi dal punto di vista del diritto tedesco. In una procedura di revisione rappresentata dallo scrivente Studio innanzi alla Corte Tributaria Federale tedesca (Bundesfinanzhof IR 49/14), la Corte ha confermato che le controllate estere di azionisti tedeschi, nella forma giuridica di società commerciali di persone (in questo caso si trattava di una società spagnola Sociedad en Commandita SC operativa all'estero le cui operazioni venivano eseguite dall'accomandataria, una Sociedad de Responsabilidad Limitada SL), dovrebbero essere valutate in modo autonomo dal punto di vista del diritto tributario tedesco e, pertanto, sono soggette al c.d. principio di trasparenza fiscale. Nel caso inverso, questo significa che i dividendi di una S.r.l. tedesca (GmbH) -socio accomandataria gerente di un società in accomandita in Germania- ai suoi azionisti italiani in Germania sono soggetti a tassazione piena in Germania, a condizione che siano anche titolari della partecipazione alla società in accomandita (ai sensi dell'art. 10 co. 4 in combinato disposto con l'art. 7 della Convenzione italo-tedesca contro la doppia imposizione). Dal punto di vista italiano si tratta di redditi da capitali da tassare in Italia. Questa doppia imposizione può essere evitata attraverso misure adeguate.



S. Deiters



F. Behrenz



SONNTAG & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Stephanie Deiters | stephanie.deiters@sonntag-partner.de
Frank Behrenz | frank.behrenz@sonntag-partner.de